

TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO

SEZIONE LAVORO

RICORSO

EX ARTT. 414 E 700 C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE URGENTE EX ART. 700 C.P.C.

Nell'interesse del Sig. **CIMINATA ALDO**, nato a Patti (ME) l'11/01/1976, residente in Ucria (ME), Via Francesco Crispi n. 190, CAP 98060, codice fiscale CMNLDA76A11G377N, rappresentato e difeso dall'Avv. Ubaldo Musarra del Foro di Messina C.F. MSRB LD89P21I199T, giusta procura allegata al presente atto, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC avvubaldomusarra@pec.it e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC avvubaldomusarra@pec.it mail avvubaldomusarra@gmail.com tel. 3299783923 fax 0941704554

CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Arenula n. 70, resistente,

IN FATTO

1. IL CONCORSO PUBBLICO E LA POSIZIONE IN GRADUATORIA DEL RICORRENTE.

Il sig. Ciminata Aldo ha partecipato al concorso pubblico RIPAM, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 2.600 unità di personale non dirigenziale nell'Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria (Codice 02), indetto dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi.

Il ricorrente ha superato le prove selettive ed è risultato vincitore, collocandosi in posizione n. 1672 della graduatoria rettificata e validata dalla Commissione RIPAM, pubblicata sul portale "inPA" in data 15 luglio 2026.

Il ricorrente non svolge attualmente alcuna attività lavorativa e si trova in condizione di disoccupazione:

l'assunzione quale Assistente Giudiziario costituisce, allo stato, la sua unica fonte di reddito prospettica, circostanza che assume rilievo determinante ai fini della valutazione del periculum in mora, come si dirà in diritto.

2. LA CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE DELLA MADRE ASSISTITA E LA QUALITÀ DI REFERENTE UNICO DEL RICORRENTE.

La madre del ricorrente, sig.ra Dissidomino Giuseppina, nata a Castell'Umberto (ME) il 07/09/1941 e residente in Ucria (ME), Via Francesco Crispi n. 190, C.F. DSSGPP41P47C051Z, è persona con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, per



effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, in data 18/07/2023 (R.G. n. 120/2022, Giudice dott. Casdia Antonino), all'esito dell'accertamento tecnico preventivo svolto dal CTU dott. Giuseppe Tommaso Cucinotta.

Il decreto omologa testualmente riporta: ***“PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = handicap grave (art. 3 co. 3 l. n. 104/92) – ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = POSITIVO; DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO = Novembre 2022.”***

La disabilità grave è correlata a plurime ed invalidanti patologie dell'apparato cardiovascolare e osteoarticolare — cardiopatia ipertensiva, esiti di trombosi venosa profonda, coxartrosi e gonartrosi bilaterale, spondiloartrosi osteoporotica rachide lombo-sacrale — che determinano, secondo le conclusioni del CTU, una invalidità civile del 100% con il connotato di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992.

La sig.ra Dissidomino deambula solo autonomamente ma lentamente e per brevi tratti, con ricerca d'appoggio nei cambi posturali, e necessita di assistenza sistematica e continuativa.

Il ricorrente è figlio della sig.ra Dissidomino Giuseppina, con la quale convive nella medesima abitazione sita in Ucria (ME), Via Francesco Crispi n. 190.

Con dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, il ricorrente ha attestato di essere l'unico referente familiare che presta assistenza globale, sistematica e continuativa al genitore disabile grave, e che nessun altro familiare lavoratore beneficia dei diritti di cui alla L. 104/1992 per lo stesso soggetto.

Madre e figlio sono conviventi e residenti al medesimo indirizzo in Ucria (ME), comune ricadente nella provincia di Messina e nel circondario del Tribunale di Patti.

3. LA PROCEDURA DI SCELTA SEDE E LE ISTANZE PRESENTATE DAL RICORRENTE.

Con avviso del 17 luglio 2026, il Ministero della Giustizia ha reso note le modalità di svolgimento della procedura di scelta sede per i 2.600 vincitori del concorso, precisando che ***“L'assegnazione delle sedi avverrà nel limite dei posti disponibili, tenuto conto dell'ordine di preferenza espresso dai candidati e nel rigoroso rispetto della posizione ricoperta nella graduatoria [...] nel rispetto del principio della par condicio. Restano ferme le priorità previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e secondo le specifiche, già pubblicate con precedenti avvisi, che tengono conto del bilanciamento degli interessi coinvolti, effettuato discrezionalmente dall'Amministrazione in conformità alla norma.”***

Il ricorrente, in data 18 luglio 2026, ha compilato il modulo di scelta sede, esprimendo — coerentemente con la necessità di assistere la madre — le seguenti preferenze, tutte ricadenti nel Distretto della Corte d'Appello di Messina, ambito territoriale di residenza dell'assistita:

1. **1ª scelta:** D. MESSINA – SEDE PATTI (n. 1 posto disponibile);



2. **2^a scelta:** D. MESSINA – SEDE BARCELLONA POZZO DI GOTTO (n. 5 posti disponibili);
3. **3^a scelta:** D. MESSINA – SEDE MESSINA (n. 9 posti disponibili);

(Seguite da tutte le ulteriori sedi disponibili nell'ordine indicato).

Nel Distretto di Messina risultavano pertanto disponibili complessivamente 15 posti al momento della scelta.

Prima della scadenza del termine per la compilazione del modulo (ore 18:00 del 28 luglio 2026), il ricorrente ha trasmesso al Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Personale, tramite PEC regolarmente accettata e consegnata, le seguenti comunicazioni:

- **24 luglio 2026, ore 16:17:** istanza e diffida formale per il riconoscimento del diritto di scelta prioritaria della sede ex art. 33, comma 5, L. 104/1992, con allegazione del decreto di omologa, della dichiarazione sostitutiva e del documento di identità (PEC: prot.dog@giustiziacert.it; e-mail: uff3assunzioni.dgpersonale.dog@giustizia.it);
- **27 luglio 2026, ore 08:19:** urgente integrazione dell'istanza, con evidenziazione della disponibilità di 15 posti nel distretto di Messina e reiterazione della diffida (PEC: prot.dog@giustiziacert.it);
- **28 luglio 2026, ore 10:14 e 10:18:** ulteriore inoltro integrativo a uff3.dgpersonale.dog@giustiziacert.it con nuova allegazione documentale.

Tutte le comunicazioni risultano consegnate nella casella di destinazione del Ministero, come attestato dalle ricevute di avvenuta consegna PEC in atti.

Come risulta dalla tabella delle assegnazioni per il Distretto di Messina nel medesimo Distretto — e in particolare nelle sedi di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto, indicate dal ricorrente rispettivamente come terza e seconda preferenza — venivano assegnati i seguenti candidati privi sia di riserva che di preferenza ai sensi della Legge n. 104/1992:

- **PIDALA' Salvatore**, posizione in graduatoria n. 251, punteggio 28,5, assegnato alla sede di Messina, senza riserva e senza preferenza;
- **GENOVESE Giuseppe**, posizione in graduatoria n. 303, punteggio 28,25, assegnato alla sede di Messina, senza riserva e senza preferenza;
- **SARANITI Ignazio**, posizione in graduatoria n. 471, punteggio 28, assegnato alla sede di Barcellona Pozzo di Gotto, senza riserva e senza preferenza;
- **CORRENTI Simona**, posizione in graduatoria n. 562, punteggio 28, assegnato alla sede di Barcellona Pozzo di Gotto, senza riserva e senza preferenza.

Tali assegnazioni dimostrano inequivocabilmente che, al momento dell'esecuzione del primo ciclo di attribuzione delle sedi, nel Distretto di Messina erano disponibili almeno quattro posti (oltre a quelli attribuiti a soggetti portatori di riserva o preferenza), i quali avrebbero dovuto essere assegnati al



ricorrente con precedenza assoluta rispetto ai candidati privi di qualsivoglia titolo preferenziale, in applicazione della norma imperativa di cui all'art. 33, comma 5, Legge n. 104/1992.

4. IL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE LESIVO.

Con avviso dell'11 agosto 2026, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, il Ministero ha reso noto l'elenco dei candidati destinatari di sede, comprendente le assegnazioni operate al termine della procedura.

Il ricorrente Ciminata Aldo risulta assegnato alla sede D. FIRENZE – SEDE PRATO, distante circa 1.400 chilometri da Ucria (ME), dove risiede la madre disabile grave da assistere.

Nonostante la tempestiva istanza e la documentazione prodotta, l'Amministrazione ha dunque omesso di applicare la priorità prevista dall'art. 33, comma 5, L. 104/1992 in favore del ricorrente, **assegnandolo a una sede del tutto incompatibile con l'esigenza di assistenza al genitore.**

L'avviso ministeriale precisa che a far data dal 7 settembre 2026 saranno fornite le comunicazioni relative alla data di presa di servizio, con conseguente obbligo di presentarsi in servizio a Prato.

5. LA RICHIESTA DI RIESAME E L'ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI DEL 16 AGOSTO 2026.

In data 16 agosto 2026, il ricorrente — non avendo ricevuto alcun riscontro alle istanze trasmesse via PEC nei giorni 24, 27 e 28 luglio 2026, e avendo preso atto dell'assegnazione alla sede di Firenze-Prato attraverso l'avviso ministeriale dell'11 agosto 2026 — ha trasmesso al Ministero della Giustizia, Direzione Generale del Personale e della Formazione, Ufficio III – Concorsi e Assunzioni, tramite PEC agli indirizzi prot.dog@giustiziacert.it e uff3.dgpersonale.dog@giustiziacert.it, **una formale richiesta di riesame dell'assegnazione della sede, contestuale a un'istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990.**

Con tale atto, il ricorrente ha chiesto espressamente:

- Il riesame della propria posizione;
- Di conoscere se l'istanza presentata ai sensi dell'art. 33, comma 5, L. 104/1992 fosse stata esaminata prima dell'assegnazione delle sedi e, in caso affermativo, di ricevere il provvedimento motivato che ne aveva disposto il rigetto o la mancata applicazione;
- Di conoscere le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento;
- Di conoscere se le sedi di Patti, Barcellona Pozzo di Gotto e Messina fossero risultate disponibili al momento dell'esame della propria posizione;
- Di conoscere, in caso affermativo, le ragioni per le quali non era stata applicata la priorità prevista dall'art. 33, comma 5, L. 104/1992;
- L'accesso agli atti del procedimento e il rilascio di copia della documentazione relativa alla propria istanza, compresi gli atti istruttori e gli eventuali provvedimenti adottati dall'Amministrazione.



L'atto è stato corredato di tutta la documentazione già allegata alle precedenti istanze (decreto di omologa, dichiarazione sostitutiva, ricevute PEC).

Ad oggi, il Ministero della Giustizia non ha fornito alcun riscontro, né ha comunicato al ricorrente le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza ex art. 33, co. 5, L. 104/1992, né ha trasmesso copia degli atti richiesti. Il silenzio dell'Amministrazione, ultroneo rispetto all'avviso di assegnazione già lesivo, conferma la totale assenza di qualsiasi valutazione istruttoria della posizione del ricorrente e la violazione del principio del provvedimento motivato.

6. LA SITUAZIONE LAVORATIVA DEL RICORRENTE.

Quanto alla situazione lavorativa ed economica del ricorrente, si rappresenta che il rapporto di lavoro a tempo determinato intrattenuto con ANAS S.p.A. si è concluso in data 29.08.2026, con conseguente attuale stato di disoccupazione e assenza di validi mezzi di sostentamento.

Si evidenzia, altresì, che la necessità assistenziale posta a fondamento del presente ricorso risulta già formalmente riconosciuta dall'INPS, che ha accolto la domanda di permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, L. 104/1992 in relazione all'assistenza dovuta dal ricorrente al genitore, con validità dal 31.07.2026 al 29.08.2026.

Tale circostanza conferma che la condizione di caregiver del ricorrente non è meramente allegata, ma già verificata e positivamente riconosciuta in sede previdenziale.

IN DIRITTO

I. GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.

La giurisdizione sulla presente controversia appartiene al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che devolve al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche qualora vengano in questione atti amministrativi presupposti — che il giudice è tenuto a disapplicare ove illegittimi — restando esclusa la giurisdizione amministrativa, limitata alle sole controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione.

La Suprema Corte di Cassazione ha espressamente statuito, con ordinanza n. 30569 del 3 novembre 2023, che *“In tema di assegnazione della sede di lavoro presso una amministrazione pubblica (all'esito della procedura concorsuale per l'assunzione in servizio), intervenuta con contratto stipulato successivamente al 30 giugno 1998, deve riconoscersi – stante il carattere generale della giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione del giudice amministrativo (prevista dal comma 4 dello*



stesso art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale – la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui, sul presupposto della definitività della graduatoria e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere, in base alla [...] legge n. 104 del 1992, il diritto – che sorge con l'assunzione al lavoro e, dunque, in un momento successivo all'esaurimento della procedura concorsuale – alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio”.

Il thema decidendum non investe la procedura concorsuale né la graduatoria (non contestata), bensì la fase successiva di assegnazione della sede di prima destinazione: si tratta pacificamente di controversia afferente alla gestione del rapporto di lavoro, devoluta al giudice ordinario.

Non ignora il ricorrente l'esistenza di un diverso orientamento — espresso da alcuni giudici di merito — secondo cui, allorché la controversia investa la fase di prima assegnazione della sede in un momento anteriore alla conclusione del contratto di lavoro individuale, la situazione soggettiva vantata sarebbe riconducibile all'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, D.Lgs. 165/2001.

Tale orientamento non è tuttavia applicabile alla fattispecie in esame, per le seguenti ragioni.

In primo luogo, la Suprema Corte ha chiarito che il diritto di cui all'art. 33, comma 5, L. 104/1992 “*sorge con l'assunzione al lavoro e, dunque, in un momento successivo all'esaurimento della procedura concorsuale*” (Cass. S.U. n. 7945/2008, confermata da Cass. n. 30569/2023): si tratta, quindi, di un diritto soggettivo il cui esercizio si colloca già in posizione distinta e successiva rispetto agli atti della procedura concorsuale, ed è funzionalmente connesso all'instaurazione del rapporto di lavoro, non alla formazione della graduatoria.

In secondo luogo, nel caso concreto il ricorrente non contesta la procedura concorsuale, non impugna la graduatoria e non censura alcun atto della fase selettiva.

Fa valere, invece, la violazione di una norma imperativa — l'art. 33, comma 5, L. 104/1992 — che governa la fase allocativa della sede nell'ambito del rapporto di lavoro che si sta costituendo, fase in cui l'Amministrazione agisce iure privatorum e non nell'esercizio di potestà pubblicistiche riservate.

In terzo luogo, l'Amministrazione resistente ha essa stessa riconosciuto, nell'avviso del 17 luglio 2026, che “*restano ferme le priorità previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104*”: tale riconoscimento conferma che la gestione delle priorità legali rientra nella fase esecutiva del rapporto, non nella procedura concorsuale, e che il giudice ordinario è chiamato a valutare la conformità dell'atto allocativo al diritto soggettivo del lavoratore, con potestà di disapplicazione degli avvisi ministeriali ove difforni da norma imperativa di rango primario, ai sensi dell'art. 63, comma 1, D.Lgs. 165/2001.

II. COMPETENZA TERRITORIALE



In forza dell'art. 413, comma 5, c.p.c. *“competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.”*

Il ricorrente è stato assegnato all'Ufficio Giudiziario di Prato, che rientra nella circoscrizione del Tribunale Ordinario di Prato.

Il presente ricorso è quindi proposto avanti all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

III. IL DIRITTO ALLA SEDE PIÙ VICINA EX ART. 33, COMMA 5, L. 104/1992 — PRESUPPOSTI E NATURA GIURIDICA.

L'art. 33, comma 5, L. 104/1992 dispone che il lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il proprio consenso.

Il Tribunale di Vercelli, con sentenza n. 175 del 27 maggio 2025, ha chiarito che tale norma *“disciplina uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in condizione di handicap, attraverso l'agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere l'attività affinché quest'ultima risulti il più possibile compatibile con la funzione solidaristica di assistenza”*.

La Cassazione ha qualificato tale posizione come vero e proprio diritto soggettivo — ancorché non assoluto — suscettibile di tutela in sede ordinaria (*Tribunale Di Vercelli, Sentenza n.175 del 27 Maggio 2025, Tribunale Ordinario Cassino, sez. 3, sentenza n. 853/2022 e Cassazione Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 30569 del 03/11/2023*).

Tutti i presupposti del diritto ricorrono nel caso di specie:

- a) **Handicap grave del familiare:** accertato con decreto di omologa del Tribunale di Patti del 18/07/2023, inoppugnabile e definitivo, che certifica lo stato di handicap grave ex art. 3, co. 3, L. 104/1992 della sig.ra Dissidomino Giuseppina con decorrenza novembre 2022;
- b) **Rapporto di parentela entro il secondo grado:** il ricorrente è figlio dell'assistita, titolare del diritto ai sensi della norma;
- c) **Assistenza effettiva, sistematica e continuativa:** attestata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, che documenta la qualità di referente unico e la convivenza nella medesima abitazione;
- d) **Disponibilità di posti nella sede richiesta:** nel Distretto di Messina risultavano disponibili, al momento della scelta, 15 posti complessivi (1 a Patti, 5 a Barcellona Pozzo di Gotto, 9 a Messina) — circostanza che integra il requisito dell'“ove possibile” richiesto dalla norma, gravando



sull'Amministrazione l'onere di provare eventuali ragioni ostative concrete (*Tribunale Di Vercelli, Sentenza n.175 del 27 Maggio 2025 e Tribunale Ordinario Cassino, sez. 3, sentenza n. 853/2022*).

Come affermato dal Tribunale di Cassino con sentenza n. 853/2022 ***“il diritto al trasferimento deve ritenersi precluso soltanto in mancanza della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato, il cui onere di allegazione e di asseverazione è a carico di parte datoriale”*** (*Tribunale Ordinario Cassino, sez. 3, sentenza n. 853/2022*).

Nel caso di specie, la condizione della disponibilità del posto è pacificamente integrata, come dimostrato su un duplice piano:

- Sul piano della disponibilità numerica al momento della scelta: il Distretto di Messina presentava, alla data del 18/07/2026, complessivi 15 posti vacanti e disponibili (1 a Patti, 5 a Barcellona Pozzo di Gotto, 9 a Messina), come risulta dall'elenco sedi e dal modulo di scelta compilato dal ricorrente;
- Sul piano dell'assegnazione effettiva: dalla tabella delle assegnazioni per il Distretto di Messina emerge che quattro dei suddetti posti sono stati attribuiti — in violazione della norma imperativa di cui all'art. 33, comma 5, L. 104/1992 — a candidati privi di qualsiasi titolo di riserva o preferenza (PIDALA' Salvatore, pos. 251; GENOVESE Giuseppe, pos. 303; SARANITI Ignazio, pos. 471; CORRENTI Simona, pos. 562), i quali hanno ottenuto l'assegnazione esclusivamente in virtù della loro migliore posizione nella graduatoria generale di merito.
- L'Amministrazione resistente aveva pertanto piena disponibilità organizzativa e strutturale per accogliere l'istanza del ricorrente, essendo tenuta, in forza della norma imperativa di cui all'art. 33, comma 5, L. 104/1992, ad anteporre il diritto di scelta prioritaria del Sig. Ciminata rispetto all'ordinario criterio meritocratico di scorrimento della graduatoria, quanto meno con riferimento ai posti che non risultavano riservati ex L. n. 68/1999 né assegnati a soggetti titolari di analoga priorità L. 104/1992.

Come affermato dal Tribunale di Roma (*sent. n. 10580/2025*) ***“il disposto di cui all'art. 33 comma 5 L. 104/1992 si configura pertanto come norma imperativa che deve trovare immediata e diretta applicazione anche laddove non espressamente inserita tra le regole disciplinanti il concorso, secondo la regola dell'eterointegrazione del bando ex art. 1339 c.c.' e 'il diniego della Pubblica Amministrazione alla richiesta di scelta prioritaria della sede, da parte del vincitore di concorso titolare di L. n.104/1992 ex art. 33, comma 5, può ritenersi legittimo soltanto in presenza di motivate esigenze organizzative', motivazione che nel caso di specie è del tutto assente, come dimostra il mancato riscontro all'istanza di riesame del 16/08/2026”***.

Il diritto di cui all'art. 33, comma 5, L. 104/1992 non è assoluto: il suo esercizio è condizionato alla sussistenza della concreta disponibilità di un posto vacante nella sede richiesta, elemento che costituisce fatto costitutivo del diritto stesso e deve essere allegato e dimostrato dal lavoratore istante.



Nel caso di specie, il ricorrente ha assolto pienamente a tale onere, fornendo prova diretta e specifica della disponibilità dei posti attraverso:

- a) **il modulo di scelta sede del 18 luglio 2026**, dal quale risulta che nel Distretto di Messina erano disponibili complessivamente 15 posti (1 a Patti, 5 a Barcellona Pozzo di Gotto, 9 a Messina) al momento della formulazione delle preferenze;
- b) **la tabella delle assegnazioni per il Distretto di Messina**, da cui emerge che più posti nelle sedi indicate come prime preferenze sono stati assegnati a candidati non titolari di alcun beneficio ex L. 104/1992 né di riserva di legge, confermando la disponibilità effettiva di quei posti al momento dell'esecuzione del ciclo allocativo.

Dimostrata la disponibilità del posto, si inverte l'onere: **grava esclusivamente sull'Amministrazione l'allegazione e la prova di eventuali concrete ragioni tecniche, organizzative o produttive che abbiano reso impossibile, nel caso specifico, dare attuazione alla priorità legale.**

Tale onere non è stato assolto: l'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione — né nelle more della scelta sede né in risposta alle istanze del 24, 27 e 28 luglio 2026, né nell'avviso di assegnazione dell'11 agosto 2026, né a seguito della richiesta di riesame del 16 agosto 2026.

L'inciso “ove possibile” contenuto nell'art. 33, comma 5, L. 104/1992 non autorizza, pertanto, un generico potere discrezionale di disattendere la priorità legale: esso consente solo di opporre alla domanda una concreta e documentata impossibilità organizzativa, che nel caso di specie non è stata né dedotta né provata.

IV. APPLICABILITÀ DEL DIRITTO ANCHE ALLA FASE DI PRIMA ASSEGNAZIONE — ETEROINTEGRAZIONE DEL BANDO.

Il beneficio di cui all'art. 33, comma 5, L. 104/1992 opera anche in sede di prima assegnazione all'esito di procedura concorsuale, come affermato dalla giurisprudenza di merito più recente.

Il Tribunale di Vercelli, sentenza n. 175/2025, ha dichiarato il diritto della ricorrente ***“ad esercitare la precedenza ex art. 33, co.5, L. 104/1992 nella scelta della prima sede di servizio, sin dall'assegnazione ai ruoli regionali”*** (*Tribunale Di Vercelli, Sentenza n.175 del 27 Maggio 2025*), condannando l'Amministrazione resistente all'assegnazione presso la sede vacante più vicina.

Circoscrivere l'agevolazione al solo momento successivo all'immissione in ruolo — come sostenuto dall'Amministrazione con la procedura in questione — equivale a svuotare il diritto del suo contenuto essenziale, rendendo di fatto impossibile la tutela dell'assistito nella fase più critica, quella della prima destinazione.



Il TAR Lazio ha peraltro confermato (sentenza n. 18211/2023) che la disposizione di cui all'art. 33, comma 5, L. 104/1992 costituisce ***“prescrizione imperativa [...] legittimante l'eterointegrazione del bando ovvero la sua disapplicazione da parte del G.O. ove contenente disposizioni difformi alla legge”*** (T.A.R. Lazio, Sentenza n. 18211/2023).

Ne consegue che le clausole del bando/avvisi ministeriali che abbiano limitato la priorità ex L. 104/1992 ai soli casi di invalidità personale del candidato o di genitore di figlio minore disabile — omettendo il figlio che assiste il genitore con handicap grave — sono disapplicabili dal giudice ordinario in quanto contrastanti con norma imperativa di rango primario.

La disciplina di cui alla L. 104/1992 trova diretto fondamento in principi di solidarietà sociale di rango costituzionale — in materia di salute, famiglia e lavoro — e ha carattere derogatorio rispetto all'ordinaria regolamentazione delle assegnazioni di sede ai dipendenti pubblici, sia in via di prima assegnazione sia di successivo trasferimento. L'esigenza di un ordinato assetto organizzativo è esigenza di rango subordinato rispetto alla necessità di garantire, per quanto possibile, condizioni di effettiva assistenza ai soggetti portatori di handicap grave, la cui tutela è espressione di valori di rango costituzionalmente primario (artt. 2, 3, 32 Cost.).

Ne consegue che le clausole degli avvisi ministeriali che abbiano limitato l'operatività della priorità ex art. 33, comma 5, escludendo dal novero dei beneficiari il figlio che assiste il genitore con handicap grave — o che abbiano subordinato la priorità ad ulteriori condizioni non previste dalla norma primaria — sono illegittime per contrasto con norma imperativa di rango primario e devono essere disapplicate dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma 1, D.Lgs. 165/2001.

Nessun obbligo di permanenza nella sede di prima assegnazione per un numero determinato di anni, né alcuna altra condizione sub-primaria, può essere opposto al titolare del diritto de quo, pena la vanificazione della posizione soggettiva dell'interessato e la violazione della scala di valori costituzionale.

V. L'ILLEGITTIMITÀ DELL'ASSEGNAZIONE ALLA SEDE DI PRATO.

L'assegnazione del ricorrente alla sede di Prato è illegittima per le seguenti ragioni:

- 1) **Violazione dell'art. 33, comma 5, L. 104/1992:** l'Amministrazione non ha riconosciuto la priorità spettante al ricorrente, nonostante questi avesse tempestivamente prodotto tutta la documentazione necessaria e indicato quali prime preferenze le sedi del Distretto di Messina, ove erano disponibili 15 posti vacanti;
- 2) **Mancato assolvimento dell'onere probatorio sull'impossibilità:** l'Amministrazione non ha fornito, né in risposta alle istanze del ricorrente né nell'avviso di assegnazione, alcuna motivazione sulle ragioni ostative all'assegnazione nella sede richiesta; l'onere di provare l'indisponibilità o le ragioni organizzative contrarie grava sull'Amministrazione, non sul lavoratore.



- 3) **Disapplicabilità degli avvisi ministeriali nella parte restrittiva:** nella misura in cui gli avvisi del 24 febbraio 2026 e 9 aprile 2026 hanno limitato la priorità alle sole categorie di soggetti diversi dal figlio che assiste il genitore con handicap grave, tali clausole sono contra legem e devono essere disapplicate dal giudice del lavoro ai sensi dell'art. 63, comma 1, D.Lgs. 165/2001.

V-BIS. IL SILENZIO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLA RICHIESTA DI RIESAME E ACCESSO AGLI ATTI: ULTERIORE PROFILO DI ILLEGITTIMITÀ.

In data 16 agosto 2026, il ricorrente ha trasmesso al Ministero della Giustizia, tramite PEC, formale richiesta di riesame dell'assegnazione e contestuale istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990, sollecitando l'indicazione dei criteri applicati e delle eventuali ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza ex art. 33, comma 5, L. 104/1992. L'Amministrazione non ha fornito alcun riscontro.

Tale silenzio assume rilievo non come autonoma violazione della L. 241/1990 — profilo che non è oggetto principale del presente ricorso — bensì come elemento fattuale che, nel quadro complessivo, conferma l'assenza di qualsiasi istruttoria specifica sulla posizione del ricorrente e il mancato assolvimento dell'onere di allegare concrete ragioni organizzative ostative, il cui peso probatorio grava sull'Amministrazione ai sensi di quanto esposto sub paragrafo III.

FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA

Il *fumus* è solido e risulta icu oculi dalla documentazione in atti:

- 1) Decreto di omologa inoppugnabile del Tribunale di Patti, attestante l'handicap grave ex art. 3, co. 3, L. 104/1992;
- 2) Dichiarazione sostitutiva sulla qualità di referente unico e sulla convivenza;
- 3) Istanze tempestive trasmesse prima della chiusura del modulo di scelta sede, regolarmente consegnate tramite PEC al Ministero;
- 4) 15 posti disponibili nel Distretto di Messina al momento della scelta, con prime tre preferenze tutte concentrate in quel distretto;
- 5) Giurisprudenza consolidata favorevole all'applicabilità dell'art. 33, comma 5, anche alla prima assegnazione.

Il requisito del *periculum* nel ritardo si configura con particolare intensità nel caso di specie, per le ragioni che seguono.

La misura cautelare richiesta è necessaria e proporzionata.

Il *fumus boni iuris* è sorretto da un orientamento giurisprudenziale consistente e coerente favorevole all'applicabilità del beneficio ex art. 33, comma 5, L. 104/1992 anche nella prima assegnazione della sede,



nonché dalla prova documentale già in atti della sussistenza di tutti i presupposti soggettivi e oggettivi del diritto.

Il periculum nel ritardo si articola in tre profili distinti e concorrenti, ciascuno dei quali sarebbe di per sé sufficiente a giustificare la concessione del provvedimento d'urgenza.

Il sig. Ciminata Aldo non svolge attualmente alcuna attività lavorativa.

L'assunzione quale Assistente Giudiziario — con presa di servizio fissata a partire dal 7 settembre 2026 — costituisce la sua unica fonte di reddito prospettica.

Il ricorrente si trova dunque in una condizione di particolare vulnerabilità economica: la decadenza dall'assunzione per mancata presentazione alla sede di Prato — cui sarebbe costretto in assenza di tutela cautelare — comporterebbe la perdita definitiva non solo della posizione lavorativa, ma anche di qualsiasi prospettiva reddituale, in assenza di altre fonti di reddito.

Il pregiudizio economico sarebbe pertanto grave, immediato e insuscettibile di adeguato ristoro per equivalente.

La presa di servizio a Prato — distante circa 1.400 km da Ucria (ME) — implicherebbe il trasferimento fisico del ricorrente in Toscana, con conseguente interruzione immediata e definitiva dell'assistenza alla madre sig.ra Dissidomino Giuseppina, anziana disabile grave (invalidità civile al 100%, handicap grave ex art. 3 co. 3 L. 104/1992), priva di altri familiari in grado di prestarle la necessaria assistenza sistematica e continuativa.

La madre, 84 anni, affetta da cardiopatia ipertensiva, esiti di trombosi venosa profonda, coxartrosi e gonartrosi bilaterale, deambula solo autonomamente ma lentamente, con ricerca d'appoggio e necessita di assistenza quotidiana.

L'interruzione di tale assistenza esporrebbe la sig.ra Dissidomino a un rischio concreto per la salute psico-fisica, bene di rango costituzionale (artt. 2, 3, 32 Cost.) la cui lesione è per sua natura irreversibile.

Come affermato dal Tribunale di Vercelli *“è proprio la natura del diritto vantato dalla Ricorrente che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione dei diritti garantiti dalla Costituzione al lavoratore che presti assistenza al familiare disabile” (Tribunale Di Vercelli, Sentenza n.175 del 27 Maggio 2025).*

Il periculum in mora assume, nel caso di specie, carattere di particolare intensità per la concorrenza di plurimi e distinti profili di pregiudizio irreversibile:

a) Pregiudizio da irreversibilità della presa di servizio: ove il Sig. Ciminata fosse costretto ad assumere servizio presso la sede di Firenze/Prato in data 7/09/2026, il consolidamento della situazione di fatto renderebbe assai più difficile — e comunque non soddisfattiva in forma specifica — la tutela giurisdizionale, determinando la necessità di procedere, a distanza, alla riassegnazione delle sedi a candidati già insediati in stabilità.



b) Pregiudizio da esaurimento dei posti nel Distretto di Messina: la tabella delle assegnazioni dimostra che le sedi del Distretto di Messina sono già state attribuite.

Qualsiasi ulteriore scorrimento della graduatoria, ove non paralizzato da provvedimento cautelare, potrebbe determinare la definitiva saturazione delle posizioni ancora disponibili nel Distretto, con irreversibile compromissione della pretesa del ricorrente ad essere assegnato in sede compatibile con l'assistenza alla madre.

c) Pregiudizio per la salute dell'assistita: come attestato dal certificato medico del Dr. Scaffidi Salvatore Giorgio in data 27/08/2026, la Sig.ra Dissidomino Giuseppina presenta plurime patologie croniche di rilevante gravità (cardiopatía ipertensiva con danno d'organo, trombofilia genetica con pregressa trombosi venosa profonda, osteoartrosi generalizzata, osteoporosi severa) tali da renderla soggetta a un concreto rischio di grave peggioramento delle condizioni di salute psicofisica e dell'equilibrio clinico-assistenziale in caso di allontanamento del figlio.

La presa di servizio a circa 1.400 km dal domicilio dell'assistita determinerebbe una interruzione immediata e non differibile dell'assistenza continuativa.

Il periculum in mora risulta, nel caso di specie, particolarmente intenso e concreto.

La lesione paventata non si esaurisce, infatti, nella sola compromissione dell'assistenza dovuta al genitore in situazione di gravità, ma investe anche la sfera lavorativa, economica e organizzativa del ricorrente.

In particolare, il ricorrente ha cessato il proprio rapporto di lavoro con ANAS S.p.A. in data 29.08.2026 e, allo stato, risulta privo di mezzi di sostentamento validi.

Tale condizione di vulnerabilità economica rende ancor più grave e irreparabile il pregiudizio derivante dall'imposizione di una presa di servizio in sede lontana, posto che una simile soluzione si rivelerebbe, da un lato, incompatibile con l'assistenza familiare necessaria e, dall'altro, economicamente insostenibile.

Deve inoltre rimarcarsi che la necessità del ricorrente di beneficiare delle tutele di cui all'art. 33, comma 3, L. 104/1992 è già stata riconosciuta dall'INPS, come da documentazione allegata, con riferimento all'assistenza prestata al genitore.

Ne deriva che il pregiudizio allegato è attuale, concreto e documentato, sia sotto il profilo assistenziale, sia sotto il profilo economico, e giustifica l'adozione di una misura cautelare urgente.

I tempi ordinari del giudizio di merito renderebbero del tutto ineffettiva la tutela: la comunicazione della data di presa di servizio è attesa a partire dal 7 settembre 2026, sicché il pregiudizio si materializzerebbe prima che il giudizio di merito possa anche solo essere introdotto.

SULL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Nel caso di specie ricorrono i presupposti per disporre la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza cautelare mediante pubblici proclami, atteso che la notifica nei modi ordinari



risulterebbe sommamente difficile sia per il rilevante numero dei destinatari, sia per l'attuale obiettiva difficoltà di identificarli tutti.

Ad oggi, infatti, sono note soltanto le assegnazioni, mentre le prese di servizio avverranno solo successivamente al 7 settembre 2026; ne consegue che, allo stato, non risultano ancora individuabili con certezza i controinteressati in senso tecnico e proprio, i quali potranno essere identificati compiutamente solo una volta perfezionata l'effettiva presa di servizio.

La presente controversia, inoltre, incide su una pluralità di sedi e di distretti territoriali, tenuto conto che il ricorrente rivendica il proprio diritto ad essere assegnato in uno tra i numerosi distretti indicati, a fronte di un numero di posti disponibili superiore a quindici.

In tale contesto, la notificazione individuale nei confronti di ciascun potenziale controinteressato, distribuito nei diversi distretti interessati, risulterebbe non solo particolarmente complessa sotto il profilo organizzativo, ma anche eccessivamente onerosa sul piano economico, senza che, allo stato, vi sia neppure certezza circa la platea dei diretti destinatari dell'incombente.

Sussiste, pertanto, quella condizione di ***“rilevante numero dei destinatari”*** e di ***“difficoltà di identificarli tutti”*** che legittima il ricorso alla notificazione per pubblici proclami.

Per tali ragioni, si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza cautelare, disponendo che essa venga eseguita mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, quale modalità idonea ad assicurare la più ampia conoscibilità dell'atto nei confronti dei potenziali controinteressati.

CONCLUSIONI

Per i motivi esposti, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

- 1) ***In via preliminare***, autorizzare la notificazione del presente ricorso per pubblici proclami, ai sensi della disciplina applicabile, avuto riguardo al rilevante numero dei potenziali controinteressati, alla loro attuale non compiuta identificabilità e alla particolare difficoltà ed onerosità della notificazione individuale;
- 2) ***In via cautelare***, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di assegnazione dell'11/08/2026 nella parte in cui attribuisce al ricorrente la sede di Firenze/Prato, ordinando al Ministero della Giustizia di non procedere alla formalizzazione della presa di servizio a tale sede nelle more del giudizio di merito;
- 3) ***Sempre in via cautelare***, ordinare al Ministero della Giustizia di procedere — con le modalità ritenute opportune dall'Amministrazione nell'esercizio della propria discrezionalità organizzativa, ivi compreso lo scorrimento della graduatoria, la riallocazione delle sedi disponibili o l'assegnazione in soprannumero ove compatibile — alla riassegnazione del Sig. Ciminata ad una sede del Distretto della Corte d'Appello di Messina (con preferenza per Patti, Barcellona Pozzo di Gotto e Messina nell'ordine indicato dal



ricorrente), applicando la priorità di cui all'art. 33, comma 5, L. 104/1992, e comunicando al difensore del ricorrente i relativi provvedimenti entro il termine che questo Tribunale vorrà fissare

4) **In via cautelare ed in subordine**, ove non possibile la riassegnazione immediata, ordinare al Ministero di indicare la sede provvisoria disponibile più vicina al domicilio dell'assistita nel Distretto di Messina o in distretto limitrofo, con obbligo di comunicare ogni successivo atto al difensore del ricorrente;

5) **Ordinare**, ove occorra, al Ministero della Giustizia di depositare in cancelleria la documentazione relativa alla procedura di assegnazione delle sedi del Distretto di Messina, con specifica indicazione dei criteri applicati per la gestione delle priorità L. 104/1992, dell'algoritmo/ordine di scorrimento adottato, di ogni provvedimento motivato adottato — o non adottato — in relazione all'istanza del Sig. Ciminata del 24/07/2026 e successive integrazioni.

6) **Nel merito**, accertare e dichiarare il diritto del Sig. Ciminata Aldo, in quanto titolare del diritto di scelta prioritaria della sede ex art. 33, comma 5, L. 104/1992, ad essere assegnato a sede del Distretto della Corte d'Appello di Messina con preferenza per le sedi di Patti, Barcellona Pozzo di Gotto e Messina; condannare il Ministero della Giustizia alla riassegnazione e, in subordine, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall'illegittima assegnazione, con vittoria di spese e competenze di lite.

6) Condannare il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CPA e IVA, in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi distrattario.

Indice dei documenti:

- 1) Decreto di omologa del Tribunale di Patti del 18/07/2023 (R.G. n. 120/2022) e relazione CTU dott. Cucinotta, attestanti la disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 della sig.ra Dissidomino Giuseppina;
- 2) Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, resa dal ricorrente, attestante la qualità di referente unico e la convivenza con il genitore assistito;
- 3) Istanza e diffida del 24/07/2026 con ricevuta di accettazione e consegna PEC;
- 4) Integrazione urgente del 27/07/2026 con ricevuta di accettazione e consegna PEC;
- 5) Ulteriore integrazione del 28/07/2026 con ricevute di accettazione e consegna PEC;
- 6) Ulteriore integrazione del 28/07/2026, ore 10.19, con ricevute di accettazione e consegna PEC;



- 7) Modulo di scelta sede compilato in data 18/07/2026 (D. Messina sedi Patti, Barcellona P.G., Messina come prime tre preferenze);
- 8) Elenco sedi codice 02 con ordine preferenze (inserite il 18/07/2026), attestante i 15 posti disponibili nel Distretto di Messina;
- 9) Estratto del portale telematico del sito del Ministero della Giustizia ove risultano tutti gli avvisi pubblicati inclusi quelli del 17.07.2026 inerente alla scelta delle sedi.
- 10) Istanza del 16 agosto 2026.
- 11) Documento di identità del ricorrente.
- 12) Tabella assegnazioni sedi di Messina.
- 13) Certificato medico del Dr. Scaffidi Salvatore Giorgio del 27/08/2026 attestante le condizioni cliniche della Sig.ra Dissidomino Giuseppina e la necessità di assistenza continuativa da parte del figlio.
- 14) Tabella assegnazioni sedi generale.
- 15) Tabella assegnazioni sedi di Caltanissetta;
- 16) Tabella assegnazioni sedi di Catania;
- 17) Tabella assegnazioni sedi di Palermo;
- 18) Graduatoria finale di merito;
- 19) Autocertificazione reddituale esenzione contributo unificato;
- 20) Procura alle liti.
- 21) Contratto ANAS terminato il 29.08.2026;
- 22) Comunicazione INPS del 06.08.2026.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile.

Parte ricorrente, così come rappresentato e difeso, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115/2002, che il reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi e comprensivo anche di quello dei familiari conviventi, è inferiore al limite di legge per l'esenzione dal pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Sant'Agata di Militello, 1° settembre 2026

Avv. Ubaldo Musarra

